SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

02A04139

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 2002, n. **80.**

Modifiche al regolamento ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, concernente il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 287 del 1999, il quale prevede il riordino della Scuola centrale tributaria da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 3 e 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i propri decreti 28 settembre 2000, n. 301, recante regolamento per il riordino della Scuola centrale tributaria, e 22 novembre 2000, n. 359, recante modifiche al citato decreto n. 301 del 2000;

Ritenuta la necessità di apportarvi ulteriori modificazioni;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile 2001 e del 25 febbraio 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3 - 4697 del 13 marzo 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel decreto del Ministro delle finanze 28 settembre n. 301, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la denominazione della Scuola Centrale Tributaria, ovunque ricorrente, è mutata nella seguente: «Scuola superiore dell'economia e delle finanze»;

b) le parole «Ministro delle finanze», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

c) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente: «La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito denominata Scuola, è istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha autonomia organizzativa e contabile. La Scuola ha anche autonomia di bilancio, è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserita nella tabella *A* allegata alla stessa legge.»;

d) nell'articolo 1, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo, dopo le parole «della fiscalità» sono inserite le seguenti: «e dell'economia»;

2) nel primo e nel secondo periodo, le parole «amministrazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazione dell'economia e delle finanze»;

e) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole «La Scuola» inserire le seguenti: «con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, è iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gestite in collaborazione con il CINECA, e»;

2) aggiungere alla fine il seguente periodo: «Nell'ambito di consorzi o accordi con università, italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei.»;

f) all'articolo 2, comma 6, le parole: «incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «ordinari»;

g) nell'articolo 3, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole «incaricati non temporaneamente» sono sostituite dalla seguente: «ordinari»;

2) le parole «da un'indennità di carica stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «da un ulteriore trattamento economico stabilito»;

h) nell'articolo 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «A tali sedi può essere preposto personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Scuola, nell'ambito dell'ordinario contingente di personale dirigenziale assegnato alla Scuola secondo l'ordinamento vigente, con responsabilità gestionale ed organizzativa di ciascuna sede.»;

i) nell'articolo 5, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole «o docenti» sono soppresse;

2) dopo le parole «senza assegni» inserire le seguenti: «vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata»;

3) dopo la parola «magistrati» inserire le seguenti: «, avvocati dello Stato»;

l) nell'articolo 5, comma 3, dopo le parole «professori», inserire le seguenti: «ordinari»;

m) nell'articolo 5, comma 4, le parole da «, ovvero in posizione» fino a «prima fascia» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiscono, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari»;

n) nell'articolo 5, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-*bis*. Il trattamento economico dei professori ordinari della Scuola che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, partecipano alle procedure di trasferimento tra università ivi previste e mantengano l'esercizio di funzioni presso la Scuola, può essere posto a carico, in misura convenzionalmente ripartita, della Scuola e delle università interessate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.»;

o) nell'articolo 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-*bis*. I ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono inquadrati in apposito ruolo della Scuola. Con provvedimento del rettore sono stabiliti i criteri di corrispondenza tra le posizioni di ricercatore e quelle di professore rese indisponibili ai sensi del citato articolo 19, comma 15, nonché le modalità per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, in coerenza con la vigente normativa universitaria.»;

p) all'articolo 6, dopo le parole «professore», inserire la seguente: «ordinario»;

q) all'articolo 7, le parole da «Il rettore» fino a «diretta o indiretta» sono sostituite dalle seguenti: «Il rettore, i responsabili di area ed i professori ordinari assumono il regime delle incompatibilità dei professori universitari ordinari. In ogni caso, non può essere svolta attività professionale nel settore fiscale e nelle materie afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ivi compresa la relativa attività processuale»;

r) all'articolo 8, comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Rettore, sentito il Consiglio direttivo, trasmette al Ministro il programma delle attività della Scuola per l'anno accademico, in attuazione e coerenza con le direttive del Ministro e in ragione del bilancio previsionale adottato.».

2. In sede di prima attuazione, per l'anno 2002, il Rettore provvede ad inviare al Ministro il programma delle attività istituzionali della Scuola per l'anno in corso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 171

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1991, n. 264.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, recante «Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1996, n. 239.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193. Si riporta il testo dell'art. 8:

«Art. 8 *(Riordino della Scuola centrale tributaria)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, all'art. 2, comma 1, all'art. 3, commi 1 e 4, all'art. 4, comma 3, all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'art. 6, comma 1, nonché i princìpi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per il regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 è previsto che la Scuola centrale tributaria può, senza oneri per la stessa e con corrispettivo a carico del committente, svolgere attività formative e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente consorziandosi o associandosi con enti e società.

3. Sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonché quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3, 4 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri dì flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante «Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2000, n. 250.

— Il decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 2000, n. 359, recante «Regolamento recante modifiche al decreto 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze, concernente il riordino della Scuola centrale tributaria», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2000, n. 285.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli da 1 a 8 del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, già citato nelle note alle premesse, così come modificati dal presente articolo:

«Art. 1 *(Natura e compiti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze)*. — 1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito denominata Scuola, è istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha autonomia organizzativa e contabile. La Scuola ha anche autonomia di bilancio, è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserita nella tabella *A* allegata alla stessa legge.

2. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione dell'economia e delle finanze nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità e dell'economia, del personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la gestione di attività formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresì, nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione dell'economia e delle finanze. Può svolgere attività formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione e la preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La Scuola con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, è iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gestite in collaborazione con il CINECA, e continua a essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'art. 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei princìpi e delle regole di tale decreto. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni, società e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. Nell'ambito di consorzi o accordi con università, italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei.

Art. 2 *(Organi e struttura didattico-scientifica della Scuola)*. — 1. Sono organi della Scuola: il rettore, il direttore amministrativo ed il consiglio direttivo. Il rettore, in qualità di vertice dell'istituzione, indirizza ed assicura lo svolgimento delle attività istituzionali e ne è responsabile sotto il profilo didattico-scientifico.

2. Il rettore ha, nell'àmbito delle proprie competenze, la legale rappresentanza della Scuola ed è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. All'ufficio del direttore amministrativo è preposto un dirigente il quale ha la responsabilità gestionale ed organizzativa della Scuola.

4. Il direttore amministrativo è scelto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, tra i dirigenti dello Stato assegnati alla Scuola o appartenenti al ruolo unico di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; è ordinatore primario di spesa.

5. Il rettore nomina un prorettore che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e svolge le funzioni delegategli dal rettore.

6. Il rettore ed il prorettore sono coadiuvati da responsabili di area, ai quali sono attribuite aree omogenee di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola; i responsabili di area, in numero non superiore a quattro, sono nominati dal Rettore della Scuola, e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive, assicurando la qualità didattica e scientifica nei settori di competenza. Il prorettore ed i responsabili di area sono scelti fra i professori ordinari.

7. Il consiglio direttivo è composto dal rettore che lo presiede, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai responsabili di area. Ha il compito di valutare, su iniziativa del rettore, le questioni di maggiore rilevanza, di coordinare le attività didattiche per le finalità di programmazione e di organizzare l'utilizzazione delle risorse comuni, comprese le modalità di attribuzione di incarichi istituzionali, di insegnamento e ricerca e di stabilire i relativi compensi ed indennità. Il consiglio si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il rettore ne ravvisi l'opportunità.

Art. 3 *(Nomina e durata degli organi e dei responsabili)*. — 1. Il rettore è scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia, in posizione di aspettativa senza assegni o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari. Il rettore può essere, altresì scelto tra soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione.

2. Il rettore resta in carica per quattro anni e può essere confermato. Il prorettore ed i responsabili di area restano in carica per due anni, salvo conferma.

3. Il Rettore, il Prorettore e i responsabili di area, nonché i professori ordinari e collocati fuori ruolo, se in servizio presso amministrazioni pubbliche ovvero inquadrati a seguito di opzione, nel ruolo di cui all'art. 5, comma 5, conservano il trattamento economico fondamentale, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di provenienza, incrementato da un ulteriore trattamento economico stabilito, con le modalità previste nei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, tenendo conto dei compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della formazione, e comunque tale da garantire un trattamento economico complessivo non inferiore agli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti nella posizione di provenienza.

4. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente con le modalità dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.

Art. 4 *(Sede della Scuola)*. — 1. La Scuola ha sede in Roma e non ha proprie articolazioni periferiche. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi esterne, sia italiane che estere. A tali sedi può essere preposto personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Scuola, nell'ambito dell'ordinario contingente di personale dirigenziale assegnato alla Scuola secondo l'ordinamento vigente, con responsabilità gestionale ed organizzativa di ciascuna sede.

Art. 5 *(Incarichi)*. — 1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalità e competenze utili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento.

2. Il personale docente di cui al comma 1 è, comunque, scelto tra professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresì scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalità.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal rettore della Scuola, sentito il consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 6, salvo gli incarichi non temporanei di professori ordinari i quali sono attribuiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I professori della Scuola inquadrati acquisiscono, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari, con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.

4-*bis*. Il trattamento economico dei professori ordinari della Scuola che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, partecipano alle procedure di trasferimento tra università ivi previste e mantengano l'esercizio di funzioni presso la Scuola, può essere posto a carico, in misura convenzionalmente ripartita, della Scuola e delle università interessate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non può superare le trenta unità.

5-*bis*. I ricercatori di cui all'art. 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono inquadrati in apposito ruolo della Scuola. Con provvedimento del rettore sono stabiliti i criteri di corrispondenza tra le posizioni di ricercatore e quelle di professore rese indisponibili ai sensi del citato art. 19, comma 15, nonché le modalità per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, in coerenza con la vigente normativa universitaria.

Art. 6 *(Attribuzione degli incarichi, dei compensi e struttura amministrativa della Scuola)*. — 1. Il rettore definisce sentito il Consiglio direttivo, l'organizzazione interna e il funzionamento della Scuola, comprese le modalità di attribuzione di tutti gli incarichi previsti dal presente decreto con salvezza degli incarichi non temporanei di professore ordinario e l'erogazione delle relative indennità e compensi: i provvedimenti che stabiliscono l'erogazione di indennità ed i compensi sono soggetti all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime. Trascorso inutilmente tale termine il provvedimento si intende approvato.

Art. 7 *(Incompatibilità)*. — 1. Il rettore, i responsabili di area ed i professori ordinari assumono il regime delle incompatibilità dei professori universitari ordinati In ogni caso, non può essere svolta attività professionale nel settore fiscale e nelle materie afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, di cui all'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ivi compresa la relativa attività processuale; dello svolgimento di altri incarichi del rettore è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte; dello svolgimento di altri incarichi del prorettore, dei responsabili di area e dei professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa è informato il rettore, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

Art. 8 *(Modalità di funzionamento e norme transitorie)*. — 1. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il rettore, sentito il consiglio direttivo, trasmette al Ministro il programma delle attività della Scuola per l'anno accademico, in attuazione e coerenza con le direttive del Ministro e in ragione del bilancio previsionale adottato.

2. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati.

3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i professori collocati nelle posizioni di cui all'art. 5, comma 4.

4. I professori stabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le funzioni fino alla cessazione delle attività di insegnamento relative alla riqualificazione del personale di cui all'art. 3, commi 205 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, indipendentemente dalla durata dell'incarico in atto e comunque non oltre il 15 marzo 2001.».

02G0112

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2002.

Disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea. (Ordinanza n. 3199).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui al decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002 concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana nell'Unione europea, che prevede tra l'altro che tutta l'attività di attuazione del complesso delle azioni organizzative dovrà essere completata entro il 31 maggio 2003;

Considerato che nel periodo di Presidenza italiana dell'Unione europea si terranno numerosi incontri e manifestazioni, principalmente localizzati presso il Centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto, che vedranno coinvolti rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione stessa;

Ravvisata la necessità di attuare, in un contesto di massima sicurezza e con urgenza, tutti gli interventi strutturali e infrastrutturali volti ad adeguare le capacità ricettive del centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto, le connesse opere di collegamento viario e di difesa idraulica, e gli interventi di adeguamento del centro urbano di Castelnuovo di Porto, nonché a definire i primi aspetti organizzativi connessi al grande evento, con riserva di definire con ulteriore ordinanza la disciplina degli aspetti organizzativi facenti capo al Ministero degli affari esteri, anche con riferimento alle competenze della delegazione di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208;

Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Commissario delegato per il coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative connesse al «grande evento» secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, esercita le competenze di cui al presente articolo, con riserva di definire gli ulteriori contenuti della delega con successive ordinanze.

2. Il capo del Dipartimento della protezione civile — Commissario delegato, al fine di assicurare il corretto e coordinato svolgimento del «grande evento», è autorizzato a conferire cinque incarichi di livello dirigenziale a soggetti aventi esperienza gestionale, appartenenti alla amministrazione militare, già richiamati o da richiamare in servizio, anche in deroga all'art. 50 della legge n. 113/1954, agli articoli 15, 19 e 24, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ed agli articoli 13 e 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001; per il predetto personale militare è prevista la corresponsione di un trattamento economico corrispondente a quello spettante con il richiamo con assegni, ed alla stesso equivalente per gli effetti assistenziali e previdenziali. Il detto personale è messo a disposizione dal Ministero della difesa entro quindici giorni dalla richiesta del capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato.

3. Il capo del Dipartimento della protezione civile — Commissario delegato è altresì autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, nonché all'art. 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, a stipulare dieci contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di unità di personale tecnico e/o amministrativo.

4. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, per le attività di competenza connesse con il «grande evento» di cui in premessa, è autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002.

5. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato può, inoltre, avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico:

per collaborazioni a tempo pieno, con rimborso alle medesime società degli emolumenti corrisposti al predetto personale e degli oneri contributivi ed assicurativi conseguenti;

per prestazioni di lavoro straordinario al di fuori dell'orario di servizio presso le società di appartenenza;

per collaborazioni da parte di personale con orario di servizio a tempo parziale già concesso, o da concedersi entro quindici giorni dalla richiesta formulata dall'interessato, dalle società di appartenenza; in tale ipotesi il personale medesimo oltre a completare le prestazioni lavorative dell'ordinario orario di servizio potrà effettuare lavoro straordinario nei limiti autorizzati,

anche sulla base di quanto disposto dalla presente ordinanza, per il restante personale in servizio presso il Dipartimento, in deroga ai pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed ai relativi statuti.

6. Per le attività connesse al «grande evento», il personale appartenente alle qualifiche funzionali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, può essere autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di trenta ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti fissati.

7. Per il più gravoso impegno derivante al personale dirigente del Dipartimento della protezione civile individuato dal capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, per le attività di organizzazione del «grande evento», può essere riconosciuta una retribuzione aggiuntiva pari al 20% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.

8. In relazione alle nuove e maggiori esigenze connesse con il «grande evento», il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato è autorizzato a stipulare contratti di collaborazione con cinque consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, i cui compensi saranno determinati in ragione dell'incarico conferito anche in deroga all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ai conseguenti provvedimenti di esecuzione.

9. Al fine di assicurare la piena disponibilità del centro polifunzionale di protezione civile di Castenuovo di Porto, la valutazione tecnico-economica dell'immobile necessaria per le possibili conseguenti iniziative convenzionali può essere effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. In relazione alle necessità di adeguamento della struttura del centro polifunzionale di protezione civile, i miglioramenti e le addizioni apportati devono intendersi autorizzati in deroga agli articoli 1592 e 1593 del codice civile.

10. Al fine di consentire l'ottimale utilizzo delle strutture del centro polifunzionale di protezione civile, su disposizione specifica del capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, possono essere risolti, senza oneri per il Dipartimento, tutti i rapporti convenzionali con amministrazioni pubbliche ed enti locali. Con le stesse modalità possono essere risolti o prorogati i contratti di servizi e forniture in corso presso il centro, anche in deroga all'art. 27, comma 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

11. Per l'esecuzione degli interventi di sistemazione delle aree di proprietà del comune di Castelnuovo di Porto limitrofe, o comunque funzionali per l'attività da espletarsi presso il centro polifunzionale della protezione civile, il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato è autorizzato a stipulare accordi procedimentali o convenzionali con il medesimo comune di Castelnuovo di Porto per l'utilizzazione delle stesse aree.

12. Per il soddisfacimento urgente delle nuove e maggiori esigenze conseguenti alla dichiarazione del «grande evento», il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla stipula ed alla conseguente approvazione di contratti di locazione di idonee strutture immobiliari, per la cui valutazione tecnico-economica si provvede ai sensi del precedente comma 9 ed in deroga all'art. 34 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, all'art. 638 del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, e della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ed a tutte le disposizioni di natura amministrativa che definiscono le procedure vigenti concernenti la locazione degli immobili da destinare agli edifici pubblici.

13. Per tutte le esigenze connesse all'organizzazione del «grande evento» il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concludere contratti di servizi e di forniture anche a trattativa privata, in deroga all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 2.

1. Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio dott. ing. Angelo Balducci - Commissario delegato, opera come stazione appaltante per la definizione e realizzazione degli interventi infrastrutturali e strutturali necessari all'adeguamento del centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto, delle opere anche viarie d'interesse rispetto alle nuove esigenze connesse con il «grande evento», e di quelle finalizzate all'adeguamento dei presidi di sicurezza anche idraulica, provvedendo, altresì, all'acquisizione delle necessarie dotazioni strumentali.

2. Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato, cura, in particolare, la realizzazione dei seguenti interventi ed opere:

a) riqualificazione e completamento del centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto, anche con riferimento agli aumenti di volumetria necessari per assicurare la funzionalità della struttura: tali interventi per ragioni di funzionalità possono estendersi anche a strutture ed impianti ubicati nei territori di comuni limitrofi;

b) predisposizione ed attuazione di tutti gli interventi infrastrutturali e strutturali per conseguire l'adeguamento e l'eventuale potenziamento dei collegamenti viari comunque funzionali al centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto nella zona posta in comune di Castelnuovo di Porto, compresa fra il fiume Tevere, la strada provinciale «Tiberina», la strada provinciale «Traversa del Grillo» e l'allineamento parallelo a quest'ultima, posto a circa 2.500 metri di distanza dalla stessa - lato Roma: per soddisfare l'esigenza di completamento, l'intervento può estendersi al di fuori del citato perimetro;

c) messa in sicurezza idraulica delle aree e delle opere di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*;

d) rifacimento e completamento del castello «La Rocca», del palazzetto «Paradisi» e della pavimentazione ed illuminazione di piazza Vittorio Veneto e di piazza Cavour nel centro urbano di Castelnuovo di Porto.

3. Al fine di assicurare tempestivamente la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al precedente comma 2, dichiarati indifferibili ed urgenti, e tenuto conto delle prevalenti ragioni di sicurezza, si applica il regime previsto per le opere e gli interventi di cui all'art. 33 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. L'aggiudicazione di tali interventi ed opere avviene, anche per stralci, previo esperimento di gara informale a cui sono invitate, anche in qualità di mandatarie di raggruppamenti, cinque imprese.

4. La stazione appaltante è autorizzata a procedere alle aggiudicazioni, di cui al precedente comma anche sulla base del solo progetto definitivo o preliminare, eventualmente provvedendo al conferimento di appalti integrati, anche in deroga all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 109/1994. È in facoltà del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato, in relazione alla somma urgenza degli interventi e delle opere realizzare, nonché dell'acquisizione delle necessarie dotazioni strumentali, prevedere, anche in corso d'opera, la corresponsione all'aggiudicatario di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.

5. Per la natura e la funzione degli interventi e delle opere da realizzare, si prescinde dalla valutazione di impatto ambientale, dalle disposizioni in materia paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica e di tutela dei beni culturali ed ambientali, da quelle in materia idraulica ed idrogeologica e da quelle in materia di conferenza di servizi.

Art. 3.

1. La progettazione delle opere di cui al precedente art. 2, nonché le attività connesse al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, possono essere affidate anche a trattativa privata a liberi professionisti singoli, associati, raggruppati temporaneamente, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria, aventi esperienza professionale nel settore in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

2. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi e delle opere di cui al precedente art. 2, i termini previsti dalla vigente legislazione sono ridotti alla metà.

3. L'appaltatore che partecipa all'appalto deve possedere i requisiti progettuali previsti dall'invito e, per la progettazione esecutiva, deve avvalersi di progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo acquisito il benestare della stazione appaltante.

4. Gli interventi e le opere di competenza di soggetti erogatori di servizi pubblici che si rendono necessari in relazione alla definizione degli interventi e delle opere di cui al precedente art. 2, hanno carattere di priorità assoluta rispetto ai programmi operativi dei citati soggetti e sono coordinati dal provveditore regionale alla opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato. A tal fine quest'ultimo adotta specifiche direttive nei confronti dei predetti soggetti erogatori dei servizi pubblici che vi ottemperano con la correttezza e la tempestività richieste.

5. Per l'espletamento delle funzioni connesse al compimento degli interventi, delle opere ed alle acquisizioni delle necessarie dotazioni previsti nella presente ordinanza, il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato si avvale delle strutture e del personale in servizio presso il provveditorato regionale opere pubbliche per il Lazio.

6. Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato relativamente alle opere di competenza regionale si raccorda con il presidente della regione Lazio per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza.

7. Per il soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti di cui alla presente ordinanza il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del CCNL del comparto Ministeri, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili, per l'assunzione di dieci unità di personale tecnico specializzato e di due unità di personale amministrativo specializzato - area C - posizione economica C2, nonché di sei unità di personale tecnico specializzato - area B - posizione economica B3.

8. Per il personale impegnato in responsabilità procedimentali e direzione dei lavori, considerata l'urgenza, la complessità e la natura degli interventi, delle opere e dell'acquisizione delle necessarie dotazioni strumentali previsti nella presente ordinanza, potrà essere corrisposto l'incentivo previsto all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, da calcolarsi nella misura dell'1% dell'importo degli interventi, delle opere e delle dotazioni, compresi gli oneri relativi alle attività di competenza dei soggetti erogatori di pubblici servizi ed ogni altra attività da svolgere in relazione alloro compimento, da inserire nei relativi quadri economici, con esclusione delle indennità di esproprio.

9. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato può autorizzare il personale in servizio presso il provveditorato regionale opere pubbliche per il Lazio impiegato in attività tecniche ed amministrative connesse alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di settanta ore mensili pro-capite.

Art. 4.

1. Il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato, provvede all'individuazione delle aree da espropriare, alla comunicazione della

dichiarazione di pubblica utilità ai soggetti espropriandi, nonché all'immediata occupazione d'urgenza ed alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al precedente art. 2, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei suoli, con la sola presenza di due testimoni.

2. Il decreto di esproprio, emanato ed eseguito senza particolari indagini e formalità, contiene la determinazione urgente dell'indennità, congruita dal provveditore alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato avvalendosi delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e quantificata in misura non inferiore al valore agricolo, nonché l'invito al proprietario espropriato a comunicare, entro venti giorni dall'immissione in possesso, la condivisione sulla indennità determinata.

3. Il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato, ricevuta la comunicazione di condivisione, nonché la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di giorni sessanta.

4. Qualora il proprietario non condivida la determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, entro il termine di cui al precedente comma 2, può chiedere la nomina di tecnici per la stima del cespite e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima, senza che ciò possa pregiudicare comunque gli effetti del provvedimento di occupazione dell'area, né l'avvio delle opere. In tale ultima ipotesi, il proprietario non può fruire della quantificazione minima rapportata al valore agricolo del terreno di cui al precedente comma 2.

5. I proprietari delle aree oggetto degli interventi, prima dell'espropriazione, hanno il diritto di concludere accordi di cessione dei beni o delle quote di proprietà, sulla base di maggiorazioni da calcolarsi tenendo conto del valore minimo del cespite pari a quello agricolo, da congruirsi dal provveditore alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato avvalendosi delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.

Art. 5.

1. Il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato nello svolgimento degli incarichi affidatigli e nell'attuazione degli interventi ricompresi nel programma di cui alla presente ordinanza, può adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi e delle opere e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti in deroga alle seguenti disposizioni:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*, art. 378;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;

legge del 25 luglio 1904, n. 523, articoli 2, 57, 93, 94, 95, 96, 97 e 98;

regio decreto del 19 novembre 1921, n. 1688, art. 1;

regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, art. 34;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

regio decreto del 9 dicembre 1937, n. 2669, articoli 22, 23, 24, 25, 26;

legge n. 1089/1939 e successive modifiche;

decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, art. 638;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1, 7 e 14;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di impatto ambientale;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

legge regionale 6 luglio 1998, n. 24;

decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 1998 PS1: cap. 3, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7, cap. 5, paragrafi a/b/c/d;

legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, art. 3, punti 3 e 4 e articoli 6, 8, 9 e 10;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, capo II - sezione I ed articoli 151 e 156;

legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 89;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazione, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 16;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 19 e 33;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1994, n. 554, articoli 62 e 82;

regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

decreto legislativo 7 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni articoli 7, 8 e 12, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 9;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999.

Art. 6.

1. Con successivo provvedimento del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile è determinato il compenso dei Commissari, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.

Art. 7.

1. Il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato dispone, mediante apertura di apposita contabilità speciale, i pagamenti inerenti alle obbligazioni giuridiche assunte sulla base della presente ordinanza. Ai fondi confluiti in detta contabilità speciale, ivi compresi quelli stanziati e da stanziarsi per gli interventi, le opere e le dotazioni strumentali di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

Art. 8.

1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza, con riferimento a quanto disposto dall'art. 1 ed agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* e alle connesse opere di messa in sicurezza idraulica sono posti a carico dell'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del centro di responsabilità 13 «protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A05393

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2002.

Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea. (Ordinanza n. 3200).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui al decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002 concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana nell'Unione europea, che prevede tra l'altro che tutta l'attività di attuazione del complesso delle azioni organizzative dovrà essere completata entro il 31 maggio 2003;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2002 con la quale, al fine di garantire l'ottimale perseguimento degli obiettivi connessi al «grande evento», si evidenzia la necessità di prevedere, per le opere di competenza regionale, il concreto coinvolgimento della regione Lazio nella fase programmatoria e realizzativa;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare, integrandolo, il contenuto della ordinanza n. 3199 del 24 aprile 2002;

Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Il comma 6 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3199 del 24 aprile 2002 è così modificato:

«6. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, la regione Lazio, relativamente alle opere di competenza regionale, provvede al necessario istituzionale coordinamento con il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato - attraverso il capo Dipartimento opere pubbliche e servizi per il territorio.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A05394

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2002.

Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina. (Ordinanza n. 3201).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina, che avrà luogo il giorno 16 giugno 2002, a Roma, in Piazza San Pietro, in Vaticano, e delle manifestazioni religiose che si terranno nel paese natale del Beato Padre Pio e in San Giovanni Rotondo, cui parteciperanno migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti d'Italia e del mondo;

Ravvisata la necessità di avvalersi di ordinanze ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 225 del 1992, per il compimento di tutte le urgenti attività finalizzate ad assicurare adeguata ospitalità ai soggetti che interverranno alle celebrazioni, ed alle connesse manifestazioni, altresì garantendone la funzionale mobilità, adeguata ricezione alberghiera, accoglienza ed assistenza sanitaria nell'ambito dei territori interessati, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;

Visto che l'imminenza e la complessità del «grande evento» comportano l'inderogabile necessità di reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I sindaci dei comuni di Roma, Pietrelcina e San Giovanni Rotondo sono nominati commissari delegati per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, e provvedono alla definizione ed attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture, servizi e strutture, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio di Pietrelcina, e delle connesse manifestazioni che si terranno a Roma, a Pietrelcina ed a San Giovanni Rotondo, altresì assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti alle manifestazioni stesse.

2. Relativamente agli aspetti inerenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, anche con riferimento ai profili concernenti la ricettività alberghiera, l'informazione e la segnaletica di sicurezza, i prefetti di Roma, Benevento e Foggia sono nominati commissari delegati per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

3. I commissari delegati di cui ai precedenti commi 1 e 2, per gli ambiti territoriali di competenza, e relativamente agli aspetti di comune interesse, si raccordano, ove necessario, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza.

Art. 2.

1. I commissari delegati, per la realizzazione delle opere necessarie e l'acquisizione di beni e servizi strettamente afferenti all'attuazione del predetto «grande evento», possono ricorrere, ove necessario, alla trattativa privata in materia di lavori pubblici e fornitura di beni e di servizi, anche avvalendosi delle deroghe di cui al successivo comma 2. I commissari delegati di cui all'art. 1, comma 1, possono altresì avvalersi delle deroghe in materia urbanistica ed in materia di beni culturali ed ambientali, nei limiti strettamente indispensabili e con obbligo di ripristino dei luoghi.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 1, è autorizzata la deroga alle disposizioni di seguito indicate:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettera *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 7, commi 1 e 9, 11, 12 comma 5, 38, 45, comma 6, 103, 159, 200, 201, 215.

Art. 3.

1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza, limitatamente alle iniziative preventivamente approvate dal Dipartimento della protezione civile, sono posti a carico dell'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del Centro di responsabilità 13 «protezione civile» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le somme occorrenti per gli interventi previsti nella presente ordinanza sono trasferite ai commissari delegati sulla base di documentate richieste.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A05395

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2002.

Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio del comune di Roma in occasione del «Vertice mondiale sull'alimentazione: cinque anni dopo» indetto dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione (FAO). (Ordinanza n. 3202).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il «Vertice mondiale sull'alimentazione: cinque anni dopo» indetto dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione (FAO) che si terrà a Roma dal 10 al 13 giugno 2002;

Ravvisata la necessità di avvalersi di ordinanze ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 225 del 1992 per il compimento di tutte le urgenti attività finalizzate a predisporre una l'ottimale organizzazione dell'evento, ad assicurare adeguata ospitalità alle rappresentanze dei Paesi aderenti alla FAO, nonché ai Capi di Stato e di Governo di tutti i continenti che interverranno al vertice ed alle connesse manifestazioni, altresì garantendone la funzionalità degli spostamenti nell'ambito del territorio comunale interessato, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;

Tenuto conto che l'imminenza e la complessità del «grande evento» comportano l'inderogabile necessità di avvalersi di tutte le iniziative per il reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Roma, commissario delegato, cura la definizione e l'attuazione delle iniziative dirette all'acquisizione urgente di beni, forniture, servizi e strutture comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del Vertice mondiale citato in premessa e delle connesse manifestazioni.

2. Il prefetto di Roma, commissario delegato, ove ritenuto necessario, può esercitare i compiti di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149.

Art. 2.

1. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 1, il prefetto di Roma, commissario delegato, per la realizzazione delle opere necessarie e l'acquisizione di beni e servizi strettamente afferenti all'attuazione del Vertice mondiale, può ricorrere, ove necessario, alla trattativa privata in materia di lavori pubblici e fornitura di beni e di servizi, può altresì avvalersi delle seguenti deroghe, ivi comprese quelle in materia urbanistica ed in materia di beni culturali ed ambientali, nei limiti strettamente indispensabili e con obbligo di ripristino dei luoghi:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 21, 22, 23, 151 e 156;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 7, commi 1 e 9, 11, 12 comma 5, 38, 45, comma 6, 103, 159, 200, 201, 215.

2. Il commissario delegato, per quanto di competenza comunale, opera di intesa con il sindaco del comune di Roma relativamente alle iniziative da assumere per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, assicurando le necessarie sinergie.

Art. 3.

1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza, limitatamente alle iniziative preventivamente approvate dal Dipartimento della protezione civile sono posti a carico dell'U.P.B. 13.2.1.3 - cap. 974 - del Centro di responsabilità 13 «protezione civile» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le somme occorrenti per gli interventi previsti nella presente ordinanza sono trasferite al prefetto di Roma, commissario delegato, sulla base di documentate richieste.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAIOLA

02A05396

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2002.

Disposizioni per lo svolgimento del vertice NATO - Federazione russa. (Ordinanza n. 3203).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002 concernente la dichiarazione di «grande evento», nel territorio della provincia di Roma in occasione del vertice NATO - Federazione russa del 28 maggio 2002;

Considerato che risulta necessario definire tutti gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento del «grande evento» ed attuare, in un contesto di massima sicurezza e con urgenza, gli interventi di adeguamento delle strutture dell'aeroporto militare di Pratica di Mare interessate dalla manifestazione;

Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, commissario delegato, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative connessi alla pianificazione ed alla realizzazione del «grande evento» che si svolgerà presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare.

2. Per la finalità di cui al precedente comma 1, il capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 aprile 2002, si avvale di un comitato, con funzioni di alta consulenza sugli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento del «grande evento», composto dal prefetto di Roma e da sette rappresentanti rispettivamente designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza per i servizi, dal Ministero delle comunicazioni e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato, per le finalità di cui al precedente comma 1, si avvale di soggetti attuatori con competenza su determinati ambiti d'intervento definiti dallo stesso commissario delegato, i quali, sulla base di direttive di carattere generale specificamente impartite dal medesimo commissario delegato, sono responsabili dei procedimenti volti alla realizzazione delle opere, anche edilizie, di adeguamento delle strutture dell'aeroporto militare di Pratica di Mare, nonché di quelli per l'acquisizione della disponibilità di beni, mobili ed immobili, e di servizi, necessari allo svolgimento del «grande evento», stipulando i relativi atti convenzionali, che saranno successivamente sottoposti alla presa d'atto del capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato, sentito il comitato di alta consulenza, avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 3.

4. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture e dei servizi di cui al precedente comma 3 è autorizzato il ricorso alla trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 3.

5. In relazione alle nuove e maggiori esigenze connesse con il «grande evento», il capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato, è autorizzato a stipulare contratti di collaborazione con cinque consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, i cui compensi saranno determinati in ragione dell'incarico conferito anche in deroga all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ed ai conseguenti provvedimenti di esecuzione.

6. A supporto del capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, è istituita una apposita struttura di missione, composta da personale civile e militare individuato dal commissario delegato medesimo, che sarà messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.

7. Il personale impiegato presso la struttura di missione di cui al precedente comma 6, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di cento ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti vigenti.

8. Il personale civile e militare in servizio presso la sede di svolgimento del «grande evento», individuato con successivo provvedimento del commissario delegato, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di settanta ore mensili *pro-capite*.

Art. 2.

1. Il piano di sicurezza dell'evento, appositamente predisposto sulla base di quanto stabilito dal capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, disciplina i necessari coordinamenti tra le Forze di polizia e con le Forze armate, anche per quanto riguarda i rispettivi ambiti e livelli di responsabilità, in attuazione, altresì, di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149; definisce, inoltre, il quadro complessivo delle risorse umane e strumentali occorrenti.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nei limiti necessari per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'adozione di provvedimenti in deroga alle seguenti disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 36, 58, 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1924, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 21;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, art. 8;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23, 25;

legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies*, 37-*sexies*, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

legge 8 giugno 2000, n. 149, art. 4;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza, si provvede a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del Centro di responsabilità 13 «protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A05397

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Khorchani Abderrahman di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Khorchani Abderrahman ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Khorchani Abderrahman, nato a Bouira (Algeria) il giorno 20 settembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Khorchani Abderrahman è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04462

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Ghodhbani Ayoub di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ghodhbani Ayoub ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Ghodhbani Ayoub, nato a Kasserine (Tunisia) il giorno 27 febbraio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ghodhbani Ayoub è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04463

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Dkhil Abderrazek di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dkhil Abderrazek ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Dkhil Abderrazek, nato a Sbitla (Tunisia) il giorno 19 aprile 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dkhil Abderrazek è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04464

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Ben Ali Abdeljelil di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ben Ali Abdeljelil ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Ben Ali Abdeljelil, nato a Al Maloussi (Tunisia) il giorno 12 settembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben Ali Abdeljelil è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04465

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 aprile 2002.

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto;

Dispone:

1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei 13 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002.

I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.

2. I contribuenti che svolgono due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.

Tale disposizione, coerente con quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *e)* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, si applica anche agli studi di settore per i quali i limiti dei ricavi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, sono stati precedentemente approvati.

3. I contribuenti a cui risultano applicabili i 13 studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002, che intendono avvalersi, a partire dal periodo d'imposta 2002, del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2002.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese in 13 nuovi studi di settore approvati con decorrenza 2001, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *e)* del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali tenendo conto dei ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.

Il provvedimento prevede, altresì, che i contribuenti a cui risultano applicabili i 13 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002, che intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2002, possano presentare apposita domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2002.

Tale termine che differisce quello previsto dal comma 3 dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentirà una più agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali:

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): istituzione degli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2002: modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002: approvazione di 26 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei 26 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002: approvazione di 13 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002: approvazione di criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI RELATIVAMENTE AI 13 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2001 APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI 8 MARZO 2002

13 Studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2001	Limite dei ricavi o dei compensi (in euro)	Limite dei ricavi o dei compensi (in milioni di lire)
SD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro	8.263	16
SD35U - Editoria	10.846	21
SD36U - Fusioni di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio	13.428	26
SD47U - Fabbricazione di articoli di carta e cartone	10.329	20
SG66U - Software house e riparazione macchine per ufficio	8.780	17
SG73A - Altre attività di trasporto merci (Movimento merci e magazzinaggio)	6.714	13
SG73B - Altre attività di trasporto merci (Intermediari, corrieri e spedizionieri)	13.428	26
SG75U - Installazione di impianti elettrici e di impianti idraulico-sanitari	12.911	25
SK10U - Studi medici	6.714	13
SK22U - Servizi veterinari	3.099	6
SM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici	13.944	27
SM31U - Commerci all'ingrosso di orologi e gioielleria	21.175	41
SM40A - Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi	11.879	23

ALLEGATO 2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI RELATIVAMENTE AI 13 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2001 APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI 8 MARZO 2002

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività.

Tale limite non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire, pari a 25.823 euro.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 13 studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2001, approvati con decreti ministeriali 8 marzo 2002.

L'elaborazione è stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.

Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.

Analogamente a quanto predisposto per gli 86 studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.

In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore.

Per valori del 1° ventile superiori a 50 milioni di lire, pari a 25.823 euro, il limite è stato comunque fissato a 50 milioni di lire, pari a 25.823 euro.

02A05299

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2002.

Modifiche al modello della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Sono approvate le avvertenze, di cui agli allegati 1, 2, 3, e 4, che sostituiscono gli allegati 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/h e 2/i al decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999, relativo all'approvazione dei modelli di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Nel frontespizio riepilogativo della cartella di pagamento le parole: «In caso di mancato pagamento saremo costretti ad agire forzosamente nei suoi confronti per riscuotere le somme dovute» sono sostituite dalle seguenti: «La avvertiamo che, in caso di mancato pagamento entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento", procederemo ad esecuzione forzata».

3. I concessionari del servizio nazionale della riscossione possono modificare la parte del frontespizio riepilogativo del modello di cartella di pagamento riguardante la relazione di notifica, ovvero redigere tale relazione su un foglio apposito, apportando modifiche al testo approvato con il decreto dirigenziale del 28 giugno 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da notificare al contribuente iscritto a ruolo, sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

In attuazione della norma citata i decreti dirigenziali 28 giugno 1999 e 11 settembre 2000 hanno approvato il modello di cartella e le avvertenze riguardanti la proposizione del ricorso contro tale atto, prevedendo modalità differenziate per i diversi tributi.

Con la sostituzione dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per effetto dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stata ampliata la giurisdizione delle commissioni tributarie. La nuova formulazione della norma prevede che siano sottoposti alla giurisdizione di tali commissioni, tra gli altri, anche taluni tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate che sino al 31 dicembre 2001 ne erano esclusi quali: imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, imposta sugli intrattenimenti, tasse sulle concessioni governative, tasse automobilistiche e canone RAI.

Con atto n. 220441 del 7 dicembre 2001, è stata disposta la progressiva soppressione dei centri servizio delle imposte dirette ed indirette, prevedendo, al contempo, che le attività da essi svolte siano attribuite agli uffici locali dell'Agenzia o, se non ancora attivati, agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per territorio. Per quanto attiene, in particolare, la proposizione di ricorsi avverso i ruoli emessi dai centri di servizio soppressi, si è posta, pertanto, l'esigenza di individuare la competenza a ricevere il ricorso del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 787 del 1980.

Ciò premesso e considerata anche la necessità, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 7, comma 2, lettera *c)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, di indicare al contribuente le corrette modalità di impugnazione dei ruoli relativi al predetto tributo, si provvede con il presente atto a sostituire alcuni degli allegati ai citati decreti del 28 giugno 1999 e 11 settembre 2000, rendendoli conformi al mutato assetto normativo e amministrativo.

È stato, pertanto, predisposto un unico foglio con le avvertenze relative ai ruoli emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate diversi dai centri di servizio, due fogli distinti che contengono le avvertenze relative all'impugnazione dei ruoli emessi dai centri di servizio ed un ulteriore allegato riguardante i ruoli emessi in materia di canone di abbonamento alla televisione. Al fine, poi, di dare omogeneità alle indicazioni rivolte al contribuente sono state incluse nei predetti fogli anche le notizie necessarie ad individuare l'ufficio al quale è possibile chiedere informazioni e presentare un'eventuale richiesta di riesame in autotutela.

Nell'intento, inoltre, di agevolare la comprensibilità delle comunicazioni messe a disposizione del contribuente da parte dell'amministrazione, si è proceduto a modificare l'espressione contenuta nel frontespizio riepilogativo, relativa all'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Infine, per quanto riguarda le indicazioni contenute nella relazione di notifica del modello di cartella di pagamento, si è ritenuto opportuno consentire ai concessionari della riscossione, in quanto responsabili dell'attività di notifica della cartella, di apportare al testo approvato dal decreto dirigenziale 28 giugno 1999 le modifiche necessarie a garantirne il corretto svolgimento in relazione alle singole fattispecie concrete.

Riferimenti normativi dell'atto.

Ordinamento dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, comma 1, e 62, commi 1 e 2).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, comma 2, lettere *a), b), c).*

Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (art. 25);

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 11 settembre 2000.

Disposizioni relative alla giurisdizione in materia tributaria:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546 (art. 2);

legge 28 dicembre 2001 (art. 12, comma 2);

decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 (art. 10).

Disposizioni relative alla soppressione dei Centri di servizio:

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 220441 del 7 dicembre 2001.

Roma, 19 aprile 2002

p. *Il direttore dell'Agenzia:* BEFERA

ALLEGATO 1

RUOLI EMESSI DAGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (DIVERSI DAI CENTRI DI SERVIZIO) IN MATERIA DI
Imposta sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, Imposta di registro, Imposta sulle successioni e donazioni, Imposta ipotecaria e catastale, Imposta sulle assicurazioni, Irap,Imposta di bollo, Tassa sui contratti di borsa, Imposta sugli spettacoli e imposta sugli intrattenimenti, Tassa sulle concessioni governative, Tasse automobilistiche.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME IN AUTOTUTELA DEL RUOLO

Per la presente cartella di pagamento, è possibile chiedere informazioni, oltre che ai Centri di assistenza telefonica, all'Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nel "Dettaglio degli addebiti". A tale Ufficio potrà, inoltre, essere presentata richiesta di riesame in autotutela del ruolo, richiesta che, comunque, non interrompe nè sospende i termini di proposizione dell'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore di tale Ufficio, o un Suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica. Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, di un avviso di liquidazione o di un ordine di pagamento, può contestare il ruolo e/o la cartella solo se contengono vizi propri. Vizi propri della cartella sono, per esempio, indicazione errata degli importi o la notifica irregolare.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- Intestare il ricorso in bollo alla **Commissione tributaria provinciale** nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ufficio che ha emesso il ruolo contro cui ricorre.
- Notificare il ricorso all'Ufficio finanziario che ha emesso il ruolo spedendolo all'Ufficio stesso senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente deve indicare:

- le proprie generalità;
- il codice fiscale;
- il rappresentante legale, se chi fa ricorso è una società o un ente;
- la residenza, o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio finanziario contro cui ricorre;
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione tributaria provinciale.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella da cui risulti la data della notifica.

N.B. Se l'importo contestato è superiore a € 2582,28, esclusi gli interessi e le sanzioni (ovvero, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se l'ammontare delle sanzioni stesse supera i 2582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.01.1993.

Costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente che fa ricorso può presentare domanda in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento all'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo, oppure, se il ruolo è stato emesso da un Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, da un Ufficio Iva o da un Ufficio del Registro, alla Sezione Staccata della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate. Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

Se il pagamento della cartella può causare danni gravi ed irreparabili, per ottenere la sospensione del pagamento il contribuente, insieme allo stesso ricorso o separatamente, può presentare domanda motivata alla Commissione tributaria provinciale. Il contribuente deve notificare la domanda all'Ufficio contro cui ricorre e deve depositarla presso la segreteria della Commissione. La Commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

RICHIESTA DI PAGAMENTO A RATE

Il contribuente che vuole pagare a rate il debito (con l'aggiunta dei relativi interessi) deve presentare domanda in bollo all'Ufficio che ha emesso il ruolo.

ALLEGATO 2

RUOLI EMESSI DAI CENTRI DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE
IN MATERIA DI

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME IN AUTOTUTELA DEL RUOLO

Per la presente cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni, oltre che ai Centri di assistenza telefonica, a qualunque Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate o Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, al quale potrà, inoltre, essere presentata richiesta di riesame in autotutela del ruolo, richiesta che, comunque, non interrompe né sospende i termini di proposizione dell'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore del Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette indicato nel "Dettaglio degli addebiti", o un Suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve fare ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica della cartella.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla **Commissione tributaria provinciale** nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate o l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette competente secondo il domicilio fiscale che il contribuente aveva quando ha presentato la dichiarazione;
- spedire il ricorso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di Servizio che ha emesso il ruolo per permettere il riesame amministrativo.

*Nel caso in cui alla data di presentazione del ricorso il Centro di Servizio che ha emesso il ruolo sia stato soppresso, il ricorso stesso deve essere spedito, con le modalità sopra indicate, all'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate o all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette competente secondo il domicilio fiscale che il contribuente aveva quando ha presentato la dichiarazione. **

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente deve indicare:

- le proprie generalità;
- il codice fiscale;
- il rappresentante legale, se chi fa ricorso è una società o un ente;
- la residenza, o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate o l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette competente per il domicilio fiscale che il contribuente aveva quando ha presentato la dichiarazione;
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione tributaria provinciale.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella da cui risulti la data della notifica.

Cosa fare se il Centro di Servizio (o l'Ufficio finanziario territorialmente competente) respinge il ricorso o non risponde entro sei mesi

Se il Centro di Servizio, o l'Ufficio finanziario territorialmente competente (Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate o Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette), respinge il ricorso (in tutto o in parte) o non risponde entro sei mesi, per procedere nel ricorso, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, dopo almeno sei mesi e non oltre due anni dalla spedizione del ricorso.
Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.
Il fascicolo deve contenere:

- La fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta;
- La fotocopia della ricevuta della raccomandata con avviso di ricevimento;
- La fotocopia della cartella.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente che fa ricorso può presentare al Centro di Servizio o, nel caso in cui alla data di presentazione del ricorso il Centro di Servizio che ha emesso il ruolo sia stato soppresso (*), all'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate ovvero, ove non ancora attivato, all' Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, domanda in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento.
Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
Se il pagamento della cartella può causare danni gravi ed irreparabili, per ottenere la sospensione del pagamento il contribuente può presentare domanda motivata alla Commissione tributaria provinciale. Il contribuente deve notificare la domanda all'Ufficio contro cui ricorre e deve depositarla presso la segreteria della Commissione.
La Commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

RICHIESTA DI PAGAMENTO A RATE

Il contribuente che vuole pagare a rate il debito (con l'aggiunta dei relativi interessi), deve presentare domanda in bollo all'Ufficio finanziario competente in ragione del proprio domicilio fiscale (Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate o Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette).

** Si fa presente che la soppressione dei Centri di Servizio delle imposte dirette e indirette avviene secondo il seguente calendario:*

ALLEGATO 3

RUOLI EMESSI DAI CENTRI DI SERVIZIO
IN MATERIA DI

ACCERTAMENTO PARZIALE DELLE IMPOSTE DEI REDDITI E IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DELL'IVA RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME IN AUTOTUTELA DEL RUOLO

Per la presente cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni:
- all'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate o Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, per i ruoli derivanti da avvisi di accertamento parziale delle imposte sui redditi;
- ai Centri di assistenza telefonica e a qualunque Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate o Ufficio IVA, per i ruoli derivanti dalla liquidazione dell'IVA.

Al citato Ufficio potrà, inoltre, essere presentata richiesta di riesame in autotutela del ruolo, richiesta che, comunque, non interrompe nè sospende i termini di proposizione dell'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore del Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette indicato nel "Dettaglio degli addebiti", o un Suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica. Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, può contestare il ruolo e/o la cartella solo se contengono vizi propri. Vizi propri della cartella sono, per esempio, l'indicazione errata degli importi o la notifica irregolare.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:
- intestare il ricorso in bollo alla **Commissione tributaria provinciale** nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ufficio finanziario competente in ragione del proprio domicilio fiscale, che è:
  - l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate o l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, per i ruoli derivanti da avvisi di accertamento parziale;
  - l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate o l'Ufficio IVA, per quelli derivanti dalla liquidazione dell'IVA.
- notificare il ricorso all'Ufficio finanziario competente spedendolo senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente deve indicare:
- le proprie generalità;
- il codice fiscale;
- il rappresentante legale, se chi fa ricorso è una società o un ente;
- la residenza, o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio finanziario contro cui ricorre;
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione tributaria provinciale.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella da cui risulti la data della notifica.

N.B. Se l'importo contestato è superiore a € 2582,28 esclusi gli interessi e le sanzioni (ovvero, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se l'ammontare delle sanzioni stesse supera i 2582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.01.1993.

Costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere:
- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente che fa ricorso può presentare al Centro di Servizio domanda per chiedere la sospensione del pagamento. Nel caso in cui alla data di presentazione del ricorso il Centro di Servizio che ha emesso il ruolo sia stato soppresso (*), la domanda va presentata all'Ufficio finanziario territorialmente competente che è:
- l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate ovvero, ove non ancora attivato, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, per i ruoli derivanti da avvisi di accertamento parziale;
- l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate o l'Ufficio IVA, per quelli derivanti dalla liquidazione dell'IVA.

La sospensione può essere concessa in tutto o in parte.

Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

Se il pagamento della cartella può causare danni gravi ed irreparabili, per ottenere la sospensione del pagamento, il contribuente può presentare domanda motivata alla Commissione tributaria provinciale. Il contribuente deve notificare la domanda all'Ufficio contro cui ricorre e deve depositarla presso la segreteria della Commissione.

La commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

RICHIESTA DI PAGAMENTO A RATE

Il contribuente che vuole pagare a rate il debito (con l'aggiunta dei relativi interessi), deve presentare domanda in bollo all'Ufficio finanziario competente in ragione del proprio domicilio fiscale, che è:
- l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate o l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, per i ruoli derivanti da avvisi di accertamento parziale;
- l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate o l'Ufficio IVA, per quelli derivanti dalla liquidazione dell'IVA.

** Si fa presente che la soppressione dei Centri di Servizio delle imposte dirette e indirette avviene secondo il seguente calendario:*

ALLEGATO 4

RUOLI IN MATERIA DI CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME IN AUTOTUTELA DEL RUOLO

Per la presente cartella di pagamento, è possibile chiedere informazioni alla RAI – Radiotelevisione italiana, Funzione Regionale Abbonamenti TV, all'indirizzo indicato nel prospetto allegato. L'eventuale richiesta di riesame in autotutela del ruolo deve essere intestata all'Ufficio Locale di Torino 1 – S.A.T. Sportello Abbonamenti TV e spedita o consegnata alla RAI - Radiotelevisione italiana, Funzione Regionale Abbonamenti TV, all'indirizzo indicato nel prospetto allegato; tale richiesta, comunque, non interrompe nè sospende i termini di proposizione dell'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell'Ufficio Locale di Torino 1 dell'Agenzia delle Entrate, o un Suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella, può proporre ricorso alla **Commissione tributaria provinciale di Torino** entro 60 giorni dalla data della notifica.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- **Intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale di Torino.**
- Notificare il ricorso spedendolo all' Ufficio Locale di Torino 1 - S.A.T. Sportello Abbonamenti TV senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Commissione tributaria provinciale di Torino, il contribuente deve indicare:

- le proprie generalità;
- il codice fiscale;
- il rappresentante legale, se chi fa ricorso è una società o un ente;
- la residenza, o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio finanziario contro cui ricorre (Ufficio Locale di Torino 1 - S.A.T. Sportello Abbonamenti TV);
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione tributaria provinciale di Torino.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della cartella da cui risulti la data della notifica.

N.B. Se l'importo contestato è superiore a € 2582,28 esclusi gli interessi e le sanzioni (ovvero, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se l'ammontare delle sanzioni stesse supera i 2582,28 euro) il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.01.1993.

Costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Torino. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente che fa ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di Torino può presentare domanda in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento all' Ufficio Locale di Torino 1. Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

Se il pagamento della cartella può causare danni gravi ed irreparabili, per ottenere la sospensione del pagamento il contribuente, insieme allo stesso ricorso o separatamente, può presentare domanda motivata alla Commissione tributaria provinciale di Torino. Il contribuente deve notificare la domanda all' Ufficio Locale di Torino 1 - S.A.T. Sportello Abbonamenti TV e deve depositarla presso la segreteria della Commissione.

La Commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

RICHIESTA DI PAGAMENTO A RATE

Il contribuente che vuole pagare a rate il debito (con l'aggiunta dei relativi interessi) deve presentare domanda in bollo intestata all'Ufficio Locale di Torino 1 – S.A.T. Sportello Abbonamenti TV, e spedirla o consegnarla alla RAI – Radiotelevisione Italiana, Funzione Regionale Abbonamenti TV, all'indirizzo indicato nel prospetto allegato.

02A05351

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 marzo 2002.

Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77 «Fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata». (Deliberazione n. 78/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 13 marzo 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 1994, n. 43, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, recante la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 novembre 1995, recante determinazione delle tariffe di accesso e di trasporto per il servizio audiotex pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 1995, n. 278;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1996, recante disposizioni e criteri generali per la applicazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni» ed in particolare l'art. 1, commi 25, 26 e 27, del decreto-legge nonché l'art. 1, comma 5, della legge di conversione che recita «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, e delle successive reiterazioni compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex» e compreso il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni e le definizioni in esso previste, in particolare le definizioni di cui all'art. 1, lettera *m)*, ed allegato *A*, parte I;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica, nonché le modificazioni ed integrazioni introdotte dall'art. 21 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 167;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 maggio 1998 recante disposizioni sui servizi audiotex pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 giugno 1998, n. 136;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 2001, n. 77 «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni», in particolare l'art. 28, che prevede l'adozione da parte dell'Autorità di misure riguardanti l'accesso degli utenti, tramite le reti telefoniche pubbliche fisse, ai servizi di selezione numerica multifrequenza, fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata, nonché la possibile definizione del livello base della fatturazione dettagliata, e l'art. 25;

Viste le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 1/CIR/99 e n. 6/CIR/00 relative al piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 417/01/CONS relativa alle linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro;

Considerato che il blocco selettivo di chiamata, nelle modalità permanente o controllata dall'utente (tramite una «parola chiave» altrimenti denominato «codice P.I.N. - Personal Identification Number», non è, al momento, offerto da tutti gli operatori che forniscono accesso diretto a reti telefoniche pubbliche fisse;

Ritenuto che, al fine di garantire che tutti gli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche fisse abbiano accesso, a richiesta, al blocco selettivo di chiamata, tutti gli operatori che forniscono accesso diretto dovranno prevedere nella loro offerta commerciale,

per tale servizio, almeno l'opzione che consenta di bloccare, nella modalità controllata dall'utente, un insieme minimo di tipi di chiamate e di numerazioni che permetta di tutelare l'utenza riguardo all'accesso a servizi e contenuti, in particolare quelli a sovrapprezzo;

Ritenuto che gli operatori che forniscono servizi a valore aggiunto attraverso le numerazioni per servizi interni di rete, escluse quelle per servizi cui l'abbonato ha aderito mediante la sottoscrizione di un contratto, debbano inserire nel blocco selettivo di chiamata di cui al presente provvedimento i codici cui corrispondono prezzi superiori o uguali ai costi della prima fascia dei servizi di tariffa premio (attualmente la fascia di prezzo più bassa, corrispondente alla quarta cifra del numero pari a zero, è, I.V.A. esclusa, di 0,06559 euro come costo fisso alla risposta e di 0,22931 euro per ciascun minuto di conversazione), per motivi di uniformità con quanto già previsto per tali servizi, o il cui costo complessivo sia superiore o uguale ad una determinata soglia;

Ritenuto di fissare, inizialmente, tale soglia al valore di 1 euro, I.V.A. esclusa, tenuto conto che vengono già offerti alcuni servizi non geografici con prezzo a forfait di 1 euro e che tale soglia corrisponde ad una chiamata media di circa 4 minuti ad un numero della prima fascia dei servizi di tariffa premio;

Considerato che, qualora un abbonato abbia stipulato contratti di «carrier selection» o «carrier preselection» con operatori che forniscono quindi accesso indiretto alle reti telefoniche pubbliche fisse, è possibile per utilizzatori della linea d'abbonato, aggirare, in particolare per le chiamate internazionali, l'eventuale blocco selettivo di chiamata stipulato ed attivato dall'abbonato con l'operatore di accesso diretto, attraverso la selezione dei codici di «easy access» o di «equal access»;

Ritenuto che, al fine di consentire all'utente l'esercizio del diritto di scelta e di autotutela, gli organismi di telecomunicazioni debbono informare periodicamente gli abbonati, con chiarezza e trasparenza circa la disponibilità o meno del blocco selettivo di chiamata, le relative opzioni offerte e le modalità operative e che tali modalità, in particolare, per l'adesione, il recesso e la variazione delle opzioni, debbono essere accessibili e praticabili, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche;

Considerato che tali misure, riguardanti la fornitura del blocco selettivo di chiamata e della relativa informazione, debbono essere ritenute obblighi di licenza per gli organismi di telecomunicazioni che ne sono titolari;

Considerato che ciascun operatore che fornisce accesso diretto o indiretto alle reti telefoniche pubbliche fisse è responsabile della propria offerta del blocco selettivo di chiamata e che, per soddisfare le diverse esigenze dell'utenza, dovrebbe offrire, in libera concorrenza, ulteriori opzioni del blocco selettivo di chiamata, sia in modalità permanente che in modalità controllata dall'utente, in particolare per le chiamate verso numerazioni geografiche attestate su distretti differenti da quello di origine della chiamata e per quelle verso servizi di comunicazione mobile e personale;

Considerato che l'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, prevede che l'Autorità può definire il livello di base della fattura dettagliata;

Considerato, ai fini dell'attuazione dell'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, in relazione alla fatturazione dettagliata;

Ritenuto che, fatte salve le limitazioni di cui al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni, si deve intendere che il diritto dell'abbonato di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura include tutti gli elementi che la compongono e che, quindi, il dettaglio deve riguardare ciascuna comunicazione, comprese, tra l'altro, ciascuna conversazione telefonica, ciascuna chiamata verso reti dati o ciascuna chiamata verso numerazioni non geografiche;

Considerato, altresì, che i moderni sistemi di tariffazione prevedono l'indicazione, nel dettaglio della fattura, del costo della singola chiamata nonché dell'eventuale sconto o tipo di tariffa;

Ritenuto che gli elementi suddetti debbono comporre il livello base della fatturazione dettagliata che l'Autorità può definire ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

Ritenuto che la fruibilità del blocco selettivo di chiamata dipende anche dall'evoluzione del piano nazionale di numerazione e delle offerte commerciali di servizi di telecomunicazioni e che, quindi, è opportuno prevedere una modalità di aggiornamento dell'insieme minimo di tipi di chiamate e di numerazioni o di opzioni, che gli operatori di accesso diretto inseriscono nel blocco selettivo di chiamata, adattabile a tale continua evoluzione anche in funzione delle esigenze dei consumatori e delle loro associazioni, sentito il parere del Consiglio nazionale degli utenti di cui all'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerato che la delibera 6/00/CIR ha previsto numerazioni diverse per la fornitura di servizi di tariffa premio, soggetti a fasce tariffarie predeterminate, modificabili dall'Autorità, corrispondenti alla quarta cifra del numero e per la fornitura di servizi non geografici a tariffazione specifica, per i quali l'operatore assegnatario della numerazione può definire, previa comunicazione ed approvazione da parte dell'Autorità, tariffe specifiche e che per entrambi i tipi di numerazioni il presente provvedimento prescrive l'obbligo della fornitura del blocco selettivo di chiamata, a richiesta, attivabile o disattivabile dall'utente mediante «parola chiave»;

Considerato che sulle numerazioni di cui al precedente punto o su altre non geografiche o per servizi interni di rete vengono offerti anche servizi rientranti nella definizione dei servizi audiotex;

Ritenuto, pertanto, che le disposizioni vigenti in materia di servizi audiotex e videotex debbono conside-

rarsi applicabili, anche per motivi di uniformità, a prescindere dalle numerazioni utilizzate, fatte salve le diverse modalità di determinazione del prezzo e di disciplina previste dalla delibera 6/00/CIR;

Considerato che, in caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per «blocco selettivo di chiamata» il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri.

Art. 2.

Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso diretto

1. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi telefonici pubblici mediante accesso diretto alle reti telefoniche pubbliche fisse offrono agli abbonati, a richiesta, almeno l'opzione del blocco selettivo di chiamata che consente, nella modalità controllata dall'utente, di bloccare i tipi di chiamate e di numerazioni riportati nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

2. Gli organismi di telecomunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata, inclusa l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i contenuti di dettaglio e le modalità per aderire alla propria offerta ed attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per l'utenza, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche.

3. L'informazione di cui al comma 2 del presente articolo è fornita:

a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti;

b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi, successivamente, con cadenza almeno annuale.

Art. 3.

Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso indiretto

1. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono il servizio telefonico con accesso indiretto alle reti telefoniche pubbliche fisse in modalità «easy access» (carrier selection) o «equal access» (carrier pre-selection) informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata nonché, in tal caso, ai contenuti di dettaglio e alle modalità per aderire alla propria offerta e attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per l'utenza, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche.

2. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono fornite:

a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti;

b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione o, comunque, mediante un comunicato separato da inviare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, da ripetersi, successivamente, con cadenza almeno annuale.

Art. 4.

Obblighi di diffusione delle informazioni

1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 diffondono informazioni adeguate ed aggiornate rivolte ai consumatori circa la disponibilità del blocco selettivo di chiamata per i servizi accessibili o offerti tramite le numerazioni di cui ai punti da 1) a 8) dell'allegato.

Art. 5.

Livello base della fatturazione dettagliata

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura. In ogni caso, nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato.

2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 31 dicembre 1996, n. 675, e del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le fatture dettagliate, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, contengono dati particolareggiati tali da consentire la verifica e il controllo dei costi inerenti all'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi. Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese quelle ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato. Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per l'abbonato.

3. Gli elementi che compongono il livello base della fatturazione dettagliata, di cui al comma 2, sono la data e l'ora di inizio della comunicazione, il numero selezionato, il tipo, la località, la durata, il costo di ciascuna comunicazione, lo sconto o il tipo di tariffa.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. L'Autorità si riserva di rivedere l'elenco allegato alla presente delibera tenendo conto, in particolare, dell'evoluzione del piano nazionale di numerazione e di quella del mercato dei servizi di telecomunicazioni. Tale revisione è effettuata previa consultazione delle parti interessate e delle organizzazioni che difendono gli interessi degli utenti e dei consumatori, sentito il parere del Consiglio nazionale degli utenti di cui all'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. In caso di fornitura di servizi audiotex o videotex di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, si applicano le disposizioni vigenti in materia indipendentemente dalle numerazioni attraverso cui vengono offerti tali servizi.

3. Gli organismi di telecomunicazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. In caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 13 marzo 2002

Il presidente: CHELI

ALLEGATO

alla delibera n. 78/02/CONS
(art. 2, comma 1; art. 4, comma 1; art. 6, comma 1)

TIPI DI CHIAMATE E DI NUMERAZIONI DA INCLUDERE NEL BLOCCO SELETTIVO DI CHIAMATA - MODALITÀ CONTROLLATA DALL'UTENTE

1) Chiamate verso numerazioni internazionali (quelle per le quali viene premesso il codice di accesso internazionale «00»);

2) Chiamate verso servizi di tariffa premio (144, 166);

3) Chiamate verso servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899);

4) Chiamate verso servizi di numero personale (178);

5) Chiamate verso servizi interattivi in fonia (163, 164);

6) Chiamate verso servizi di addebito ripartito (840, 841, 847, 848);

7) Chiamate verso servizi Internet a tariffazione specifica (709);

8) Chiamate verso servizi interni di rete (prima cifra 4 o 1) — esclusi quelli cui l'abbonato ha aderito mediante la sottoscrizione di un contratto — il cui prezzo minutario è superiore o uguale a 0,22931 euro al minuto (I.V.A. esclusa) ed il cui prezzo alla risposta è superiore o uguale a 0,06559 euro (I.V.A. esclusa) od il cui prezzo complessivo, a forfait o per una chiamata di durata fino a quattro minuti, è superiore o uguale a 1 euro (I.V.A. esclusa);

9) Chiamate verso servizi da operatore che consentono di effettuare uno o più dei tipi di chiamate, di cui ai punti da 1) a 8) suddetti, tramite operatore.

02A05293

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 aprile 2002.

Aggiornamento per il bimestre maggio-giugno 2002 delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 70/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 aprile 2002,

Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 25/02 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002 (di seguito: delibera n. 25/02), gli indici dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale e J_t relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, hanno registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Viste: la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1º luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento

ordinario n. 2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, 27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, e deliberazione n. 25/02 richiamata in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/0, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001, che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni $\triangle T$ definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dal 1° luglio 2001;

Visti in particolare:

l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

l'art. 2 della deliberazione n. 25/02 dell'Autorità, che ha modificato la disciplina relativa alla determinazione dell'indice I_t di cui al precedente alinea;

l'art. 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Ritenuto che sia necessario, per il bimestre maggio-giugno 2002:

modificare le tariffe di fornitura di gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 52/99;

modificare le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'art. 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

1.1. Per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 0,0170 centesimi di euro/MJ.

1.2. La diminuzione è pari a 0,6548 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

2.1. Per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 0,0296 centesimi di euro/MJ.

2.2. La diminuzione è pari a 2,9621 centesimi di euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24 MJ/kg).

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autori ta.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1° maggio 2002.

Milano, 23 aprile 2002

Il presidente: RANCI

02A05292

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 aprile 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Carlo Fulchir, console onorario della Repubblica di Vanuatu a Roma.

02A05298

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza magistrale

Con decreto ministeriale del 10 aprile 2002, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza magistrale per la durata di un quadriennio, ai sensi dell'art. 34 dello statuto dell'Ente.

02A05295

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651103/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.